

Torino, 30 marzo 2020

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 10/2020

Oggetto: Indennità Covid -19 per lavoratori dipendenti, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi lavoratori autonomi (artt. 27 – 28 - 29 D.L. n. 18/2020)

L'Inps ha confermato che a decorrere **da domani, 1° aprile 2020** sarà possibile per i beneficiari di seguito specificati, presentare la domanda per l'erogazione, per il mese di marzo 2020, della **indennità Covid-19**, dell'importo pari ad € 600, prevista dal recente Decreto Cura Italia.

In particolare, i beneficiari sono:

Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27)

- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata;
- i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata.

Ai fini dell'accesso all'indennità i suddetti beneficiari non devono essere titolari di pensione e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'eventuale indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (art. 28)

- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Ai fini dell'accesso all'indennità i suddetti beneficiari non devono essere titolari di pensione, e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria alla data di presentazione della domanda.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo **dal 1° gennaio - 17 marzo 2020**.

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di pensione o altre forme di previdenza obbligatoria e **non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020**.

L'indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI.

Lavoratori agricoli (art. 30)

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al **Fondo pensioni dello spettacolo**, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a **50.000 euro**.

Si ricorda che le indennità hanno importo pari a 600 euro e non sono soggette ad imposizione fiscale non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Tali indennità sono invece compatibili e cumulabili, con le erogazioni derivanti da stage e tirocini professionali e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

COME FARE DOMANDA

La domanda potrà essere presentata personalmente in via telematica all'INPS collegandosi al sito dell'Istituto www.inps.it oppure rivolgendosi ai Patronati.

Per effettuare personalmente la domanda l'interessato dovrà essere munito del proprio PIN dispositivo personale.

Coloro che non fossero in possesso del PIN potranno richiederlo:

- attraverso il sito internet www.inps.it sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Un cordiale saluto

Studio Molinero